



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2007
(OR. fr)**

10783/07

AGRILEG 87

PROPOSTA

Mittente: Commissione

Data: 11 giugno 2007

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 290 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.6.2007
COM(2007) 290 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'allegato progetto di proposta di decisione del Consiglio concerne la non iscrizione della sostanza attiva metomil nell'elenco positivo (allegato I) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza. La proposta di non iscrizione si basa su una serie di problemi emersi durante la valutazione di questa sostanza attiva.

La direttiva 91/414/CEE del Consiglio istituisce un quadro armonizzato in materia di autorizzazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Le sostanze attive da utilizzare quali prodotti fitosanitari vengono valutate e autorizzate a livello comunitario e iscritte nell'allegato I della direttiva. I singoli prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive sono valutati e autorizzati dagli Stati membri in base a norme armonizzate.

I dati presentati dall'industria sono stati inizialmente valutati dallo Stato membro relatore, nel caso specifico il Regno Unito, che ha redatto un progetto di relazione di valutazione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha disposto l'esame della valutazione iniziale attraverso un processo *inter pares* e in data 23 giugno 2006 ha presentato alla Commissione le conclusioni relative alla valutazione dei rischi del metomil.

La valutazione di questa sostanza attiva ha messo in luce una serie di problemi. In particolare, l'esposizione dell'operatore supererebbe – secondo i dati disponibili – l'AOEL (livello ammissibile di esposizione dell'operatore) e non è stato dimostrato che quella dei lavoratori e degli astanti sia di livello ammissibile. Esistono inoltre preoccupazioni sotto il profilo ecotossicologico, dato il rischio elevato per gli uccelli e i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio.

Il progetto di decisione relativa alla non iscrizione di tale sostanza è stato presentato il 16 marzo 2007 al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e in tale sede:

- 18 Stati membri hanno votato a favore (199 voti)
- 7 Stati membri hanno votato contro (107 voti)
- 2 Stati membri si sono astenuti (39 voti).

Il comitato non ha espresso alcun parere. Di conseguenza la Commissione, a norma dell'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE e dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, è tenuta a presentare al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio dispone di un termine di tre mesi entro il quale deliberare a maggioranza qualificata.

Il progetto di decisione non è soggetto al diritto di controllo del Parlamento europeo (articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) nn. 451/2000² e 703/2001³ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metomil.
- (3) Gli effetti del metomil sulla salute dell'uomo e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 451/2000 e 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il metomil lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 maggio 2004.

¹ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/./CE della Commissione (GU L ... del, pag. ...).

² GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

³ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

- (4) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo *inter pares* dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 23 giugno 2006 sotto forma di conclusioni dell'EFSA relative al riesame *inter pares* della valutazione dei rischi della sostanza attiva metomil⁴. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (5) Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. In particolare, l'esposizione dell'operatore supererebbe – secondo i dati disponibili – l'AOEL (livello ammissibile di esposizione dell'operatore) e non è stato dimostrato che quella dei lavoratori e degli astanti sia di livello ammissibile. Esistono inoltre preoccupazioni sotto il profilo ecotossicologico, dato il rischio elevato per gli uccelli e i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sull'esito del riesame *inter pares* e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Peraltro, nonostante le argomentazioni addotte, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti il metomil possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
- (7) Il metomil non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il metomil siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il metomil non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti il metomil rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi dall'adozione della presente decisione.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta di iscrizione del metomil nell'allegato 1.
- (11) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

⁴ EFSA Scientific Report (2006) 83, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of methomyl.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il metomil non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metomil siano ritirate entro il [6 MESI DALLA DATA DI ADOZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE];
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metomil a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade entro il [18 MESI DALLA DATA DI ADOZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE].

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*